



Roma, 25 MAGGIO 2006

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4207

9.0 DAGL 1/050002/00.3.62

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: Schema di disegno di legge recante "Misure per la liberalizzazione del mercato dell'energia, per la razionalizzazione dell'approvvigionamento, per il risparmio energetico e misure immediate per il settore energetico".
(SVILUPPO ECONOMICO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "MISURE PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA, PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO, PER IL RISPARMIO ENERGETICO E MISURE IMMEDIATE PER IL SETTORE ENERGETICO"

Il provvedimento in esame, composto da sei articoli, prevede una serie di misure volte a rilanciare e completare il processo di liberalizzazione del settore energetico e a razionalizzare l'approvvigionamento sviluppando il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

In particolare:

l'articolo 1 "Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas" prevede la delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari, della Conferenza Stato regioni, città, autonomie, e delle Autorità indipendenti - senza maggiori oneri per lo stato e nel rispetto delle competenze regionali e statali - uno o più decreti finalizzati a una revisione generalizzata della normativa sull'elettricità e il gas in conformità alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, abolendo al contempo la relativa delega di recepimento contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 (la cosiddetta "legge comunitaria 2004"), il cui mandato è stato lasciato scadere dal precedente governo.

Questo articolo persegue anche l'obiettivo di trattare i due mercati dell'elettricità e del gas in maniera per quanto possibile congiunta e coerente e per questo prevede criteri di delega il più possibile validi per entrambi i settori.

Gli elementi fondamentali contenuti nei criteri di delega si riferiscono alle seguenti questioni.

- Le Direttive comunitarie lasciano ai singoli stati il compito di precisare i principi relativi agli obblighi di servizio pubblico, obblighi che debbono ora essere identificati con maggior precisione rispetto al passato; inoltre è opportuno per la certezza del sistema che sia previsto chiaramente il soggetto titolare a emanare indicazioni per la soddisfazione di tali obblighi. Tale soggetto è individuato nel Ministro dello sviluppo economico.
- Il mercato dell'energia elettrica ha bisogno di ulteriori interventi per essere completato e reso più concorrenziale: tra l'altro, occorre diversificare le fonti di produzione e le aree in cui tale produzione è effettuata; tenere conto della sostenibilità ambientale delle attività; adottare o potenziare strumenti di mercato al fine di promuovere l'impiego di fonti rinnovabili; affrontare il tema delle componenti fiscali e parafiscali delle bollette energetiche nazionali: pur in invarianza di gettito, infatti, occorre riordinare la tassazione sul settore che al momento presenta opacità e incongruenze, frutto di interventi che si sono stratificati e sovrapposti nel corso del tempo; nell'ambito delle misure necessarie a favorire un assetto concorrenziale della domanda di energia elettrica, rispetto ad un primo periodo in cui essa è stata espressa in forma aggregata, vanno ricompresi anche adeguati strumenti di copertura del rischio di prezzo (quali contratti differenziali standardizzati, prodotti derivati negoziati anche su appositi mercati organizzati), in grado di facilitare la partecipazione attiva e consapevole della domanda e di incentivare strategie di acquisto dell'energia elettrica maggiormente reattive alle variazioni della domanda (evidenziando le possibili elasticità della medesima): occorre dunque portare avanti il processo di completamento dei mercati dell'energia, anche emanando una disciplina che consenta di rendere effettivamente operativo un mercato - teoricamente già possibile ma inattuato - dei derivati finanziari collegati ai mercati fisici dell'energia. Trattandosi, specialmente nel caso dell'energia elettrica, di un mercato con elementi di particolare delicatezza per via delle peculiarità del bene in questione (essenzialmente riconducibili alla impossibilità di stoccare l'elettricità) è opportuno che tale mercato sia accentrato in una sede unica, stabilendo le modalità di scambio di informazioni e di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza.

- L'articolo 36 della legge 239 del 2004 prevede, a favore dei territori sede di impianti di produzione di energia elettrica, il pagamento di una quota proporzionale all'energia prodotta; tale misura nella maniera in cui è stata adottata, tende a essere percepita non come uno stimolo alla localizzazione di infrastrutture energetiche di cui il paese ha essenziale bisogno, bensì come la compensazione per un danno subito dal territorio, compensazione i cui effetti, peraltro, non sono percepibili dai cittadini in maniera diretta. Occorre uscire da questa impostazione e prevedere che le misure di compensazione territoriale possano essere immediatamente avvertibili dai cittadini e che siano anche destinate ad azioni di tipo energetico (quali misure per favorire il risparmio).
- Come si è reso evidente lo scorso inverno, la capacità di stoccaggio del nostro paese non è all'altezza delle necessità di un utilizzo di gas sempre più consistente. Occorre quindi prevedere misure idonee a potenziare il sistema degli stoccaggi per portarlo non solo al livello delle necessità italiane, ma anche per consentire di cogliere pienamente le opportunità insite nell'apertura dei mercati europei voluta dalle direttive, ampliando le infrastrutture con l'ottica di trasformare l'Italia da paese consumatore a sistema anche di transito e vendita, a vantaggio della sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti e con un ampliamento dell'offerta di gas per i consumatori italiani.
- Per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della concorrenza nel settore del gas naturale, oltre alle misure infrastrutturali di cui al punto precedente, occorre rimodulare in funzione dello sviluppo atteso del mercato i limiti dei tetti antitrust imposti all'operatore dominante dal decreto legislativo n.164 del 2000, che verranno a scadenza nel 2010, e superare il limite dato dal fatto che la sola separazione societaria tra le attività verticalmente integrate della filiera del gas non è effettivamente in grado di garantire alle imprese la libertà di fare scelte di mercato senza condizionamenti da parte delle controllanti.
- Altro tema rilevante, in vista dell'efficienza e dell'economicità dei sistemi dell'elettricità e del gas, è quello della distribuzione. In entrambi i settori occorre stimolare il raggiungimento di masse critiche significative per gli operatori, innalzando la qualità del servizio reso e potenziando la capacità di investire e innovare. Inoltre occorre definire con precisione una scala di valori in base ai quali valutare le gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas, salvaguardando l'interesse degli enti locali, ma facendo prevalere logiche industriali e di investimento di lungo termine su logiche meramente economico-finanziarie.

L'articolo 2 è intitolato "Rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili".

La tematica relativa alle fonti rinnovabili è oggi di grandissima attualità per le sue connotazioni ambientali, per l'aspetto relativo al risparmio energetico (e quindi alla bolletta energetica dell'intero paese), e per le possibilità di sviluppo occupazionale e produttivo che le fonti rinnovabili portano con sé, qualora ben gestite. Per questa ragione il Governo con l'art. 2 viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi orientati ad un riassetto generale dell'approccio alle rinnovabili e al risparmio energetico, sia dal punto di vista amministrativo, razionalizzando e riordinando i vari soggetti che si occupano a vario titolo della questione, sia nell'ottica di orientare lo sviluppo e l'uso delle fonti rinnovabili su quelle che appaiono più efficienti in termini di rapporto costi-benefici, includendo tra tali benefici anche le possibili ricadute positive sul sistema produttivo nazionale.

In questa logica, la legge indica al Governo il perseguimento di alcuni obiettivi fondamentali.

- Le misure a favore dell'efficienza energetica, già previste fin dal decreto legislativo n.79 del 1999 e conosciute comunemente come Certificati bianchi, hanno bisogno, per poter innescare davvero il processo di crescita dell'efficienza energetica stessa, di raggiungere una massa critica superiore all'attuale. Per questo, occorre innanzi tutto innalzare gli obiettivi indicati dalla legge.
- Per consentire poi il diffondersi del risparmio energetico attraverso meccanismi di forte impatto, è necessario agire sull'edilizia, migliorando i requisiti di efficienza energetica degli

edifici, ed effettuando opportuni controlli sul rispetto di tali requisiti, controlli che, per agevolare i cittadini, potranno essere coordinati con quelli, già praticati, relativi alla sicurezza; andrà poi promossa la scelta, sia da parte dei cittadini che degli enti pubblici, di tecnologie ad elevata efficienza per gli strumenti di uso quotidiano ad alto assorbimento energetico (quali condizionatori, caldaie o pompe di calore): a tale fine è essenziale da una parte una accurata informazione ai cittadini, da attuarsi anche attraverso campagne ad alta diffusione, e dall'altra che i cittadini stessi, presa coscienza delle possibilità offerte dal mercato al fine di massimizzare l'efficienza energetica, e quindi il loro concreto risparmio, siano in grado di decidere nella maniera più agevole possibile di passare alle tecnologie più efficienti, non solo personalmente, ma anche in ambito condominiale.

- Un paese come l'Italia può trovare nell'energia solare, se correttamente sfruttata, una grande occasione e anche stimoli per lo sviluppo imprenditoriale, in particolare nel solare termico, strumento poco costoso, altamente efficiente e suscettibile di grandissimo sviluppo; altro strumento di cui facilitare la diffusione è poi il biocarburante, che oltre alle doti derivanti dal non essere inquinante, ha il pregio di consentire la potenziale valorizzazione di settori agricoli in crisi e di terreni poco sfruttati del nostro paese, senza interventi assistenziali, ma anzi sviluppandone le potenzialità. Accanto ai biocarburanti, infine, è opportuno prevedere misure che favoriscano l'indirizzarsi della scelta da parte dei cittadini verso automobili a basso impatto ambientale, riducendo anche in questo settore i costi del rispetto del protocollo di Kyoto, in cui l'Italia è intensamente impegnata.
- Un elemento essenziale per lo sviluppo equilibrato e veloce del nostro sistema energetico non può non vedere coinvolti gli enti locali. Il Governo è quindi demandato ad adottare strumenti di coordinamento permanente con le regioni attraverso i quali stimolare una assunzione di responsabilità condivisa e di precisi impegni in ordine al raggiungimento di obiettivi, altrettanto condivisi, di risparmio energetico e di tutela ambientale.

Nell'articolo 3 "Sterilizzazione dell'incidenza dell'Iva sui prodotti petroliferi" è riproposta una misura già adottata dal governo di centrosinistra nel 1999 e qui riproposta, si persegue il fine di sterilizzare la crescita dei costi dell'Iva dovuti alla crescita del prezzo dei prodotti petroliferi, mantenendo invariato l'apporto previsto al bilancio dello stato. Come è noto, per il consumatore finale il costo dei combustibili è dato dal prezzo del prodotto (variabile) e dalle accise (fisse), sulla cui somma si applica l'imposta sul valore aggiunto, che è fissa come percentuale, ma che risente ovviamente delle variazioni della base imponibile. Così, al variare del costo, varia anche l'incidenza dell'Iva. La misura prevista prevede una rimodulazione automatica delle accise per cui esse possono essere ridotte in modo da compensare l'aumento dell'Iva legato alla crescita del prezzo del prodotto con interventi compensativi sui prezzi delle forniture energetiche in favore delle fasce sociali svantaggiate.

L'articolo 4 "Misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche" è volto a realizzare, nell'ambito di accordi tra lo Stato e gli enti locali interessati all'insediamento di nuove infrastrutture energetiche, un concreto incentivo a tali localizzazioni, prevedendo che nei territori disponibili a nuovi insediamenti infrastrutturali per il trasporto e l'importazione di energia e per lo stoccaggio di gas naturale, dichiarati di interesse nazionale, le accise e le altre imposte sull'energia possano essere diminuite. La compensazione delle minori entrate viene attuata - con meccanismo mutualistico - attraverso una corrispondente variazione in aumento nelle aree non interessate da nuovi insediamenti.

Articolo 5 "Poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"

È indispensabile restituire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la pienezza dei suoi poteri originari, intaccata negli ultimi anni da numerosi provvedimenti legislativi, prevedendo al contempo maggiori obblighi di rendicontazione al Parlamento. In particolare, ai sensi dell'art.5 l'Autorità dovrà contribuire a garantire la tutela dei clienti finali e la realizzazione di mercati concorrenziali e le azioni regolatorie atte a promuovere nei settori dell'elettricità e del gas efficaci dinamiche concorrenziali, anche in presenza di soggetti dominanti.

L'articolo 6 reca le abrogazioni.

In particolare, sono abrogati:

- le norme che limitano al 2% il diritto di voto nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati; tali norme sono oggi oggetto di procedura di infrazione presso le Istituzioni europee;
- il comma 5 dell'articolo 1-quinquies della legge 27 ottobre 2003, n. 290, con il quale la competenza in materia di individuazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica è stata sottratta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e attribuita al Ministero delle attività produttive. Con l'abrogazione viene ridata efficacia all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con cui tale competenza era attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, con cui si è stabilito che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Con l'abrogazione viene ridata efficacia all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che stabiliva che l'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri.

Impatto economico-finanziario

Oggetto: Disegno di legge recante misure per la liberalizzazione del mercato dell'energia, per la razionalizzazione dell'approvvigionamento, per il risparmio energetico e misure immediate per il settore energetico

Articolo 1

La norma ha un rilevante impatto economico sui settori dell'energia elettrica e il gas, completando il processo di liberalizzazione dei mercati da cui si attendono recuperi di efficienza nella fornitura dei servizi e riduzioni di prezzo per i consumatori, domestici ed industriali. La disponibilità di energia a costi ragionevoli e competitivi costituisce condizione indispensabile al sostegno della domanda e della ripresa produttiva.

Il processo di apertura del mercato anche ai clienti del settore domestico manterrà elevati meccanismi di protezione a vantaggio delle categorie più deboli per quanto riguarda non solo la sicurezza delle forniture ma anche le condizioni economiche delle forniture stesse.

La norma proposta presenta, tra i criteri di delega, aspetti di interesse sotto il profilo finanziario:

- prevede il riassetto delle componenti fiscali e parafiscali delle bollette energetiche nazionali, anche al fine di promuovere comportamenti orientati al risparmio energetico. L'operazione avverrà in condizioni di invarianza di gettito, dunque con interventi di razionalizzazione amministrativa, semplificazione e redistribuzione delle componenti, per categoria e tipologia di utilizzo dei prodotti energetici, lasciando invariato il gettito complessivo

- prevede la definizione di regole per l'avvio di un mercato dei derivati finanziari (contratti per differenza a copertura dal rischio prezzo, prodotti assicurativi e finanziari negoziati) sottostante ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas naturale, con ciò aumentando la partecipazione attiva degli acquirenti agli scambi e rendendo più stabili le transazioni del settore per i contratti a termine. La disciplina che si intende adottare non avrà alcun impatto sulla finanza pubblica

Articolo 2

La delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia interesserà nella sua attuazione alcuni aspetti finanziari.

Si propone infatti di intervenire con strumenti, oltre che di semplificazione amministrativa, anche di esenzione fiscale nei confronti di prodotti e filiere energetiche, quali i biocarburanti di origine vegetale e il solare termico, a basso impatto ambientale e di grande potenzialità nel nostro Paese. Tali interventi, indispensabili per rendere i costi di produzione di tali prodotti competitivi con quelli delle fonti convenzionali, saranno finanziati con i proventi derivanti dalla revisione degli attuali livelli di tassa sulla circolazione, dell'imposta provinciale di trascrizione e delle componenti fiscali relative alla responsabilità civile delle autovetture.

La revisione fiscale sulla circolazione ha, dunque, anche una finalità indiretta, oltre a quella diretta relativa ad orientare i cittadini verso scelte in grado di ridurre l'inquinamento da traffico ed i relativi costi sociali ed economici.

Il miglioramento delle emissioni del settore trasporto, come in generale del settore energetico, andranno a ridurre peraltro i costi economici cui è esposta l'Italia rispetto agli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.

Articolo 3

Si ripropone, con alcune innovazioni, una misura già adottata dal Governo nel 1999, utile per calmierare l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici petroliferi e del peso della fiscalità nei

momenti di forte crescita del prezzo internazionale. La situazione attuale, infatti, è caratterizzata da una situazione di relativa stazionarietà ma comunque su livelli di prezzo elevati, peraltro previsti in aumento.

La norma intende dare al Governo uno strumento flessibile di intervento per calmierare, ad un livello compatibile con i livelli di gettito iscritto in bilancio, l'incidenza della fiscalità sui prezzi delle forniture energetiche, nei periodi di aumento del prezzo industriale dei prodotti petroliferi dovuti alle variazioni dei prezzi internazionali. La modalità proposta intende fissare con decreto interministeriale il livello iniziale rispetto al quale calcolare le maggiori entrate e prevedere la possibilità di destinare i maggiori proventi da IVA calcolati trimestralmente alla temporanea riduzione delle accise sui medesimi prodotti petroliferi oppure concentrare le somme disponibili - comunque contenute - alla riduzione della fiscalità su prodotti il cui prezzo è comunque dipendente alle dinamiche dei mercati petroliferi.

La manovra non incide sul gettito fiscale complessivamente atteso nell'anno, dato che le variazioni dell'onere fiscale sono direttamente connesse all'entità delle compensazioni che si renderanno via via disponibili.

Pertanto, la misura interviene solo sulla destinazione degli extra-introiti che possono derivare in corso d'anno da un aumento del prezzo internazionale. A parità di gettito previsto, la norma ha effetti economici e sociali rilevanti, contenendo l'impatto del caro petrolio con particolare riferimento a specifiche categorie di cittadini e concentrando l'intervento sui prodotti su cui la domanda è meno flessibile.

Articolo 4

La norma incide sulla distribuzione della fiscalità generale ed in particolare delle imposte locali sull'energia elettrica e sul gas naturale, ma non in termini di gettito complessivo, dunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'intervento è, da un punto di vista finanziario, circoscritto in quanto gli interventi di riduzione fiscale proposti si riferiscono solo ai territori che saranno sede di nuove infrastrutture energetiche di importazione (terminali di rigassificazione, linee elettriche e gasdotti); ciò, a fronte di elevatissimi vantaggi che tali strutture possono dare in termini di sicurezza ed economicità dell'approvvigionamento energetico.

Articolo 5

La norma presenta, al comma 2, una disposizione che abroga due decreti-legge, convertiti in legge, che limitano i diritti di voto di società pubbliche in imprese dei settori energetici in corso di liberalizzazione, ove non esistano condizioni di reciprocità. La disposizione è urgente per evitare il rinvio dell'Italia alla Corte di Giustizia europea, a seguito di una procedura di infrazione con esito negativo per il nostro Paese, e consente di evitare una probabile sanzione economica, di importo minimo di 9,9 milioni di euro, oltre a penalità di mora.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "MISURE PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA, PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO, PER IL RISPARMIO ENERGETICO E MISURE IMMEDIATE PER IL SETTORE ENERGETICO"

ART.1

(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in conformità alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, e definire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, secondo le direttive del Ministero per lo sviluppo economico; in particolare prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas a condizioni di mercato ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che, a tutela dei clienti civili e delle piccole imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio e indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture, e vigili sul funzionamento del mercato;
- b) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;
- c) razionalizzare le componenti fiscali e parafiscali, anche al fine di promuovere il risparmio energetico, e di migliorarne la trasparenza e la congruenza, in condizioni di invarianza del gettito;
- d) promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione anche attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti;
- e) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, prevedendo forme di reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;
- f) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) sviluppare le capacità di stoccaggio di gas naturale necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, anche in relazione allo sviluppo della domanda europea e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale;
- h) rimuovere i limiti alla effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio all'attività di misura e, ove necessario

limiti alla partecipazione azionaria o separazione proprietaria tra le attività di trasporto e stoccaggio e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita ;

- i) promuovere le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;
- j) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale secondo i principi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- k) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, anche in relazione al regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Lo schema di provvedimento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali; decorso il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza dei predetti pareri.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono abrogati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2

(Delega al governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per il riassetto delle misure relative all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili; per promuovere lo sviluppo del solare termico e dei carburanti di origine vegetale; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avverrà nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successivi provvedimenti attuativi;
- b) ridefinire i requisiti di rendimento energetico per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni, nonché le relative modalità di certificazione, e coordinare i controlli dei rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento con quelli relativi alla sicurezza, promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;
- c) introdurre meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto

assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a standard elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;

- d) prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 26, della legge 10 gennaio 1991, n. 10, siano applicabili anche alle decisioni da assumersi in ambito condominiale in merito a interventi in parti comuni di edifici volti ad aumentare l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili;
- e) prevedere a favore del solare termico e dei carburanti di origine vegetale la massima semplificazione amministrativa e modalità di esenzione fiscale a valere e nei limiti delle maggiori entrate rinvenienti dalle misure di cui alla lettera g del presente comma;
- f) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e Regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;
- g) promuovere l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico, anche attraverso una rideterminazione dei livelli della tassa di circolazione, della imposta provinciale di trascrizione e delle componenti fiscali gravanti sull'assicurazione per responsabilità civile delle autovetture.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di provvedimento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali; decorso il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza dei predetti pareri.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(Sterilizzazione dell'incidenza dell'Iva sulla fiscalità energetica)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le aliquote delle accise sugli oli minerali possono essere variate trimestralmente, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio e dei derivati, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sugli oli minerali, riducendo l'onere fiscale sulla fornitura di prodotti energetici a clienti di particolari ambiti sociali o territoriali, mediante compensazione con il maggiore gettito dell'imposta sul valore aggiunto sugli oli minerali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di determinazione e il valore dell'indice dei prezzi del mercato petrolifero da utilizzare come parametro di riferimento per le compensazioni di cui al presente comma, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4

(Misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)

1. In attuazione degli accordi stipulati dal governo con regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale dichiarate di interesse nazionale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le aliquote delle accise e delle altre imposte anche locali sull'energia elettrica e sul gas naturale,

possono essere variate in diminuzione negli ambiti territoriali nei quali sono realizzate le infrastrutture.

2. Con i decreti di cui al comma 1 gli oneri connessi sono compensati da una variazione in aumento delle aliquote nel resto del territorio nazionale.

3. Le previsioni del presente articolo non comportano maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

ART. 5

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, in fine, sono aggiunte le parole: "Tali competenze comprendono tutte le attività della relativa filiera e sono finalizzate a garantire la tutela dei clienti finali e la realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali";

b) al comma 12, dopo la lettera "p)", in fondo, è aggiunta la seguente: "q) definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5, le misure idonee a promuovere efficaci dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o aree geografiche, e a riequilibrare le condizioni di concorrenza in mercati caratterizzati dalla presenza di imprese dominanti, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

c) al comma 12, lettera i), dopo le parole "sullo stato dei servizi e sull'attività svolta" sono aggiunte le seguenti: "e riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale".

ART. 6

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito nella legge 20 luglio 2001, n. 301, recante "disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici" e il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito nella legge 13 luglio 2005, n. 131, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas" sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 1-quinquies, comma 5 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, è abrogato; a decorrere dalla medesima data si applica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 1, comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è abrogato; a decorrere dalla medesima data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.